


- Direzione Tecnica e Ambiente -
- Servizio Ambiente, Impianti e Manutenzioni -

	 PORTS of GENOVA VADO LIGURE ■ SAVONA ■ PRA' ■ GENOVA - Direzione Tecnica e Ambiente -
	<p align="center">DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p align="center">Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)</p>
DITTA ESTERNA:	da identificare
OGGETTO:	SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX BARCA PORTA DEL BACINI N. 1 CIG 98490415BF
DATA:	30 maggio 2023
	<p align="center">IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p align="center">Dott. Geol. Giuseppe Canepa <i>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)</i></p> <p align="center">_____</p>

Dati identificativi Committente

DATI COMMITTENTE	
DENOMINAZIONE	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE Via della Mercanzia 2 16124 GENOVA
DATORE DI LAVORO	Avv. Paolo Piacenza
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Dott. Geol. Giuseppe Canepa
INDIRIZZO	Via della Mercanzia, 2
CAP	16124
CITTÀ	GENOVA

Premessa

La seguente relazione è redatta in conformità alla normativa nazionale:

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e riporta, ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Modalità

L'attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento, che verrà allegato al contratto, sono state effettuate dal datore di lavoro della azienda committente: una volta affidati gli interventi l'impresa verificherà la congruità tra il DUVRI e il suo specifico POS effettuando eventuali ulteriori iniziative per ridurre i rischi.

Contenuti

I contenuti del DUVRI sono conformi ai principi dell'art. 26, comma 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008 e si compone di:

- una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- una descrizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di intervento in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
- le misure di prevenzione e protezione da attuare per l'attività oggetto di appalto e coordinate con le attività di intervento interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

Descrizione dell'attività

Al fine di una corretta rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e le necessarie misure di prevenzione e protezione, riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE", sono precedute da una attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto.


Le singole attività di intervento sono esaurientemente descritte e analizzate nelle sue parti fondamentali, ovvero, con una descrizione delle specifiche operazioni effettuate dagli addetti impiegati dalla ditta esterna.

Le attività consistono nel *"Servizio di demolizione e smaltimento della ex barca porta del bacino n.1"*.

La "Ex Barca Porta Bacino 1" era un galleggiante in acciaio con zavorra in cemento, costruito nel 1930 e utilizzato per chiudere temporaneamente l'ingresso del Bacino di Carenaggio n.1. del Porto di Genova.

Il galleggiante, che risulta parzialmente appoggiato sul fondale al Molo Guardiano di Genova, nei pressi del Bacino di Carenaggio n. 1, ha misure 25,86 m. x 3,50 m. x 10,74 m.



Da una prima analisi dei pesi, l'unità risulta circa 250 t di cui 50 t di zavorra in cemento. Sono presenti in quantità minori: gomma, legno, cime d'ormeggio etc.



BARCA PORTA PER BACINO N° 1

SCALA 1:50

Genova 1947



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale



COY CERTIFICITY

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

Informazione sui rischi

Al fine di rispondere allo specifico obbligo definito dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 verranno date dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di emergenza

Il datore di lavoro del servizio della ditta esterna è adeguatamente informato sui contenuti del Piano di Evacuazione e Antincendio in zona portuale.

In particolare, sono fornite istruzioni dettagliate in merito a:

- le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di lavorazioni all'interno delle aree portuali.

Inoltre, il datore di lavoro e i lavoratori da lui impiegati, saranno informati, anche mediante sopralluogo conoscitivo dei luoghi di intervento in cui dovranno operare, in merito a:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle parti di intersezione con vie, binari o aree intermodali o di scambio;
- la procedura di pronto intervento definita dal 112;

Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

In particolare, dalla analisi dei fattori di rischio "trasferibili" ai lavoratori presenti è possibile effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi all'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione. L'ambiente di intervento nel quale opererà l'impresa consiste in tutta la zona operativa del territorio portuale non data in concessione, con importanti interferenze con la viabilità operativa portuale.

Rischi specifici della zona operativa portuale non data in concessione

1. Rischio legato alle operatività stradale e navale

- Presenza del personale addetto alla movimentazione di materiale, macchine etc.
- Presenza di macchine operatrici terrestri
- Presenza di mezzi meccanici, apparecchiature motorizzate per operatività portuale terrestre e navale.
- Presenza di mezzi per il trasporto di merci e di persone, di diverse dimensioni e masse.

2. Rischio meccanico

- Urti, impatti, compressioni, scivolamenti, inciampi, cadute in piano, impigliamento, taglio;
- Presenza di ostacoli fissi ed asperità del terreno, conformazione della sede di intervento, pali, cunicoli, pozzetti, tubazioni e cavidotti.

3. Rischio Rumore e Vibrazioni

- Attività di demolizione che prevedono utilizzo di martelli demolitori e cesoie idrauliche

4. Rischio chimico e tossico

- Presenza e contatto con sostanze chimiche, corrosive e tossiche.

5. Rischio biologico

- Presenza e contatto con sostanze biologiche.

6. Rischio respiratorio

- Presenza di gas asfissianti, assenza di ossigeno.

7. Rischio legato al lavoro dentro al bacino

- Spazi confinati

8. Rischio di lavori in quota

- Caduta da altezze superiori a 2 m.

9. Rischio legato al lavoro sulla banchina, sui mezzi nautici e in bacino

- Caduta in mare e in zone allagate

10. Rischio iperbarico

- Sono previste attività eseguite da sommozzatori

11. Attività di monitoraggio

- Valutazione della salubrità e sicurezza degli spazi di lavoro

Dispositivi di protezione individuale

Dovranno essere preferite soluzioni di prevenzione che eliminino il rischio. Laddove il rischio non possa essere eliminato devono essere adottati accorgimenti di protezione. Dovranno essere preferite soluzioni di protezione collettiva, laddove non applicabile verranno utilizzati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati al rischio.

Oltre i DPI necessari per gli interventi di pertinenza, devono essere indossati i seguenti DPI per i pericoli relativi ai luoghi interessati:

- Tuta, elmetto, calzature, guanti antitaglio e occhiali adatti alla presenza di sostanze corrosive, tossiche e biologiche.

- Indumento ad alta visibilità
- Dispositivi di III categoria anticaduta per la caduta dall'alto.
- Dispositivi di III categoria antiannebbiamento
- Dispositivi di III categoria per le vie respiratorie.

Coordinamento delle interferenze

Questo capitolo, cuore del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), è la sintesi del percorso di cooperazione e coordinamento intrapreso tra i datori di lavoro al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori delle aziende, dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le attività oggetto di appalto, nel rispetto dei principi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sono indicate nel successivo paragrafo le misure di prevenzione e protezione poste in essere dalle aziende di comune accordo, al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna (attività esterne), oggetto dell'appalto di cui al presente documento che si svolgono all'interno delle aree portuali.

Vista la zona di passaggio di imbarcazioni e di movimentazioni di mezzi a terra, sarà necessario provvedere dispositivi di protezione collettiva che circoscrivano le aree di intervento:

- dovranno essere adottate adeguate boe di segnalazione installate ravvicinate in modo da definire chiaramente la zona interdetta alla navigazione per gli interventi in mare;
- dovranno essere adottate barriere terrestri fisiche in modo da definire chiaramente la zona interdetta alla mobilità e movimentazione di carichi a terra per gli interventi a terra.

DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DELLA EX-BARCAPORTA N.1			
#	Rischi	Misure preventive da adottare	Oneri per la sicurezza
1	Rischio legato alle operatività stradale e navale	Segnalamenti, alta visibilità. Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale.	€ 1.000,00
2	Rischio meccanico	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale.	€ 2.500,00
3	Rischio Rumore e Vibrazioni	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale	€ 1.300,00
4	Rischio chimico e tossico	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale.	€ 850,00
5	Rischio biologico	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale.	€ 950,00
6	Rischio Respiratorio	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale di III categoria.	€ 1.100,00
7	Spazi Confinati	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale di III categoria.	€ 525,00
8	Lavori in quota	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale di III categoria.	€ 1.800,00
9	Annegamento	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale di III categoria.	€ 1.200,00
10	Rischio Iperbarico	Dispositivi di protezione Collettiva e Individuale di III categoria.	€ 1.000,00
11	Monitoraggio	Valutazioni di salubrità e sicurezza degli spazi di lavoro	€ 750,00
Totale Oneri per la sicurezza			€ 12.975,00

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D. Lgs. 81/2008

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- **Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

- Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D. Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.